

Progetto di legge
sugli arbitramenti
in materia civile

1.

Ogni controversia in materia civile può essere sottoposta alla decisione di arbitri eletti d'accordo delle parti purché queste sieno maggiori d'età ed abbiano la libera disponibilità ed amministrazione dei loro beni.

2.

Non si può compromettere sulle donazioni e legati a titolo di alimenti, alloggio o veftano sulle questioni di Stato, e sulle altre per cui sia dalle leggi prescritta la comunicazione al pubblico ministero.

3.

Le donne maritate non possono far compromessi senza l'autorizzazione dei loro mariti.

Quest'autorizzazione non può essere accordata dal Tribunale.

4.

Sono applicabili agli arbitramenti in materia civile le disposizioni contenute negli articoli 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 704. 705. 706. 707. 708. 710. 711. 712. 714. del Codice di commercio.

143

5.

Quanto alla procedura, dopo i termini prefissi o prorogati alle parti per la rimessione delle loro carte e memorie come all'art. 700. si osservano nel resto le forme di procedura stabilite per i Tribunali civili, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto.

6.

Il termine di cui all'art. 696 s'intende prorogato d'altri mesi tre, qualora gli arbitri con una sentenza interloquutoria data nel primo termine abbiano ordinato qualche incumbente.

+ in ogni caso

Il giudizio arbitrale deve essere pronunciato fra mesi sei dalla data del compromesso, salvo che il termine sia stato prorogato d'accordo delle parti in alcuni dei modi prescritti per la nomina degli arbitri.

7.

Possono gli arbitri ordinare l'esecuzione delle ^{loro} sentenze in modo provvisorio nei casi in cui sia dalle leggi permesso il farlo nei Tribunali civili.

8.

Le attribuzioni che nei citati articoli sono rispettivamente date a Tribunali di commercio, ai Senati ed ai loro Presidenti, rispetto agli arbitramenti in materia civile s'intendono conferite ai Tribunali di prima cognizione.

ai Magistrati d'appello, ed ai loro
Presidenti -

9.
È abrogata ogni legge contraria
alla presente -

Richardo C. Ince

21. febr. 1869. Prop. 32.
No. 33

Accertato dal Municipio di
Gragnano - Giustizial
in tornata del 21. febbrajo 1869.
Sugli arbitramenti in
materia civile